



Decreto del Direttore del Servizio organi di garanzia

Decreto nr. di data

Decreto n° 638/GEN del 14/12/2015

Oggetto: Definizione della controversia Bagnariol / Vodafone
Omnitel BV - GU14 50/14

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 10 luglio 2009 a Otranto, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza gu14 50/14 di Bagnariol presentata in data 22/04/2014 prot. VC/2621/14;

VISTA la nota sub prot. n. VC/2644/14 d.d. 02/05/2014, con la quale veniva comunicato alle parti l'avvio del procedimento per la definizione della controversia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'Istante, intestatario delle utenze telefoniche :

7 e "altre" non meglio precisate nell'istanza GU14 in atti, ha lamentato l'attivazione, in data 13/09/2013, di servizi non richiesti a fronte dei quali ne richiede il rimborso e la disattivazione oltre che l'indennizzo per il disservizio accorso.

RILEVATO che l'Operatore Vodafone Omnitel BV, in secondo grado, proponeva, come in fase conciliativa e a chiusura bonaria della vertenza, senza ammissione di responsabilità alcuna, l'accredito di una somma pari ad €. 234,00 e che Parte Istante non accettava tale offerta (crf. Verbale dd. 30/10/2014 prot. n. 0008615/P).

ATTESO che l'istanza di cui sopra soddisfa i requisiti di proponibilità ed ammissibilità di cui al Regolamento Agcom.

POSTO che, in tema di onere della prova l'articolo 2697 c.c. afferma quanto segue: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

CONSIDERATO che dalla disanima di quanto agli atti, emerge l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della controversia, mancando all'interno dell'istanza gu14 presentata da Parte Istante, oltre che l'indicazione dell'importo addebitato per i presunti "servizi non richiesti", elemento peraltro essenziale ai fini della risoluzione della vertenza de quo, anche la documentazione a supporto di quanto affermato da Parte Istante medesima; non sussistendo infatti alcun tracciamento di reclami, segnalazioni o documentazione che possano avvalorare e comprovare l'asserita attivazione da parte di Vodafone di servizi non richiesti.

ACCERTATO quindi che Parte Istante ha disatteso l'onere probatorio prescritto a norma dell'art. 2697 c.c..

RITENUTO che per quanto sopra esposto, le richieste di Parte Istante non possono venire accolte.

Alla luce di quanto sopra, il Direttore

DECRETA

Il rigetto in toto dell'istanza di Bagnariol nei confronti della Società Vodafone Omnitel BV;

Le spese di lite si intendono compensate, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore
- Gabriella DI BLAS-